

Sent. n. 11/2025



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Fabio PINELLI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura <u>Presidente</u>
Avv. Ernesto CARBONE	- Componente eletto dal Parlamento
Dott.ssa Paola D'OVIDIO	- Magistrato di legittimità
Dott. Genantonio CHIARELLI	- Magistrato di merito
Dott. Antonino LAGANA'	- Magistrato di merito <u>Componenti</u>
Dott. Roberto FONTANA	- Magistrato di merito <u>Relatore</u>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Marilia De Nardo, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 39/2022 R.G. nei confronti del

dott. NOME 1

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
UFF 1,
difeso dal dott. **NOME 2**.

incolpato

dell'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione dei doveri generali di correttezza, essendo interessato alla calendarizzazione e all'esito di diverse procedure per nomine a uffici giudiziari in corso presso il Consiglio superiore della magistratura alle quali aspirava, nel periodo tra febbraio e novembre 2019 faceva uso della qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 2**, istituendo una interlocuzione sistematica - tramite messaggistica *whatsapp* nonché in incontri di persona a **LUOGO 1**, a **LUOGO 2** e a **LUOGO 3** - con l'imprenditore **NOME 3**, con il quale non risulta legato da rapporti di amicizia, (a) sia al fine di ottenere incontri con componenti dell'organo di governo autonomo o con membri del Parlamento che il **NOME 3** gli comunicava di potere organizzare, pervenendo in particolare a un incontro in **LUOGO 3**, in data 20 marzo 2019, con "la Presidente", (b) sia ricevendo dallo stesso **NOME 3** suggerimenti e consigli in merito alle domande e alle revoche da effettuare in dipendenza dell'andamento dei lavori in sede consiliare, in ordine ai quali lo stesso **NOME 3** comunicava di svolgere verifiche e acquisire informazioni, dandone tempestiva e puntuale informazione al magistrato.

Con la condotta descritta il dott. **NOME 1**, spendendo la propria qualità, affidava a un soggetto terzo, **NOME 3**, e alle indicazioni ed informazioni asseritamente acquisite e disponibili a quest'ultimo, al di fuori delle procedure consiliari, le proprie scelte in merito ai trasferimenti oggetto di domanda, con ingiusto vantaggio proprio e in pregiudizio dei concorrenti aspiranti ai correlativi uffici.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita in data 28 maggio 2021.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato per l'illecito ascrittogli con applicazione della sanzione della censura.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione dell'incolpato per insussistenza del fatto e, in subordine, per scarsa rilevanza del fatto.

Svolgimento del procedimento

In data 22/5/2022 il Procuratore Generale della Corte di Cassazione esercitava l'azione disciplinare nei confronti del dott. **NOME 1** per l'illecito disciplinare di cui agli artt.1 e 3 lett. a) del d.lgs. 2006/109 con riferimento all'interlocuzione da questi avuta, tra il febbraio e il novembre 2019 - tramite messaggistica whatsapp ed alcuni incontri di persona – con l'imprenditore **NOME 3** in ordine ad alcune sue domande per incarichi direttivi pendenti, in quel periodo, avanti al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il procedimento disciplinare aveva tratto origine da una segnalazione del Procuratore della Repubblica di **UFF 2** del 25/5/2021 con allegata una relazione del sostituto procuratore titolare del procedimento penale 355/2020 mod. 21 dalla quale emergeva che, a seguito di perquisizione e sequestro dell'apparecchio cellulare dell'indagato **NOME 3** eseguito nell'aprile 2021, erano state acquisite chat di conversazioni sulla piattaforma di messaggistica whatsapp tra l'imprenditore ed alcuni magistrati, tra i quali il dott. **NOME 1**, all'epoca svolgente le funzioni di sostituto procuratore nello stesso ufficio giudiziario.

Nella relazione si riferiva che il **NOME 3**, indagato per reati di corruzione e frode in pubbliche forniture, era titolare di imprese operanti in vari settori, era stato deputato della **PARTITO 1** nella legislatura 2013 – 2018 e risultava che anche successivamente aveva continuato a ricoprire un ruolo politico, pur in assenza di incarichi istituzionali, a livello locale e a livello nazionale.

Si evidenziava inoltre che, in precedenza, l'imprenditore era stato indagato e imputato in molteplici procedimenti penali della Procura della Repubblica di **UFF 2** e che in particolare il dott. **NOME 1** era stato assegnatario o coassegnatario di tre di tali procedimenti (p.p. 426/2012 definito con sentenza di condanna il 21/3/2014, riformata in appello il 7/6/2018 per intervenuta prescrizione; p.p. 3032/2013 definito con archiviazione; p.p. 753/2014 sfociato nell'assoluzione del **NOME 3** divenuta irrevocabile nel corso del 2017).

In relazione all'interrogatorio dell'incolpato, svoltosi il 10/11/2022, veniva depositata una memoria difensiva in cui si poneva in luce anzitutto che non vi era stata con il **NOME 3** un'interlocuzione qualificabile come sistematica, essendosi trattato di pochi scambi di messaggi (tra metà febbraio e metà maggio 2019 e, dopo una pausa di cinque mesi, tra metà ottobre e fine

novembre 2019) e di cinque incontri nell'arco temporale di dieci mesi (oltre alla presentazione a **LUOGO 3** il 20/3/2019 alla Presidente della Commissione Giustizia dell'epoca on. **NOME 4**) e che l'iniziativa di presa di contatto con l'ex deputato era stata suggerita dall'avv. **NOME 5**, uno dei più noti e accreditati avvocati del foro di **LUOGO 2**, avendo questi notato l'amarezza e la delusione del magistrato per essere stato pretermesso in diversi concorsi per posti direttivi, semidirettivi ed altri incarichi. Si affermava anche che non vi era stato da parte dell'incolpato alcun uso improprio della qualifica di sostituto procuratore, che egli non aveva mai chiesto di avere incontri con autorità istituzionali che potessero agevolarlo nelle domande da lui avanzate, avendo anzi declinato l'idea d'incontrare il Vicepresidente del CSM **NOME 6** e l'on. **NOME 7** che il **NOME 3** aveva asserito essere in grado di organizzare (mentre i fini della presentazione all'on. **NOME 4**, pochi giorni dopo la sua nomina alla presidenza della Commissione Giustizia, erano stati meramente e genericamente conoscitivi), che nessuna delle informazioni fornitegli dall'interlocutore erano riservate, trattandosi in larga parte d'informazioni facilmente reperibili, e che egli si era determinato in totale autonomia riguardo sia alle domande da presentare sia alle relative revoche e non aveva mai espresso, negli scambi di messaggi, valutazioni meno che positive nei confronti degli altri aspiranti. In conclusione, nella memoria si sottolineava che la condotta tenuta dal magistrato era da valutarsi, secondo il metro della prognosi postuma, palesemente inidonea a conseguire qualsiasi vantaggio degno di nota, tenuto conto in particolare del fatto, rilevante in relazione ai reali meccanismi di funzionamento del CSM, che egli non apparteneva ad alcuna c.d. corrente, ossia gruppo associativo, e che l'ex onorevole **NOME 3** non aveva alcun significativo peso nel settore della giustizia.

In data 18/12/2023 il Procuratore Generale richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione orale.

All'udienza del 28/5/2024, non venendo formulate richieste istruttorie, si procedeva alla discussione.

Il Sostituto Procuratore Generale, evidenziando - nella prospettiva dell'individuazione dell'esatta genesi dell'interlocuzione tra il dott. **NOME 1** e il **NOME 3** e delle finalità perseguite - che tra essi non vi era alcun rapporto di amicizia e neppure di semplice frequentazione, risultando unicamente che l'imprenditore era stato indagato in procedimenti penali di cui il magistrato era stato titolare o cotitolare, sia pur definiti al momento della condotta contestata, e che, contestualmente a tale condotta, l'incolpato aveva interloquuto telefonicamente, in ordine alle proprie domande, anche con l'ex consigliere del

CSM **NOME 8** e con l'on. **NOME 7**, chiedeva la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato con applicazione della sanzione della censura.

Il Difensore, riproponendo principalmente le argomentazioni già svolte nella memoria depositata nel corso delle indagini e ulteriormente sviluppate nella memoria del 20/5/2024 - soffermandosi in particolare sull'esclusione in radice della configurabilità della spendita da parte dell'incolpato del ruolo di magistrato, in ragione della circostanza che il **NOME 3** era già a conoscenza della qualifica del proprio interlocutore e sull'assenza, in ogni caso, della concreta offensività della condotta – chiedeva l'assoluzione per insussistenza dell'illecito contestato e, in subordine, per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell'art. 3 *bis*.

Motivi della decisione

1. Oggetto del presente procedimento è la contestazione al dott. **NOME 1** di aver fatto uso della qualità di magistrato sostituto procuratore della Procura della Repubblica di **UFF 2**, istituendo un'interlocuzione sistematica - tramite lo scambio di messaggi sulla piattaforma whatsapp e incontri di persona - con l'imprenditore **NOME 3**, in ordine alle domande presentate al CSM per incarichi direttivi, al fine, in relazioni a tali domande, di ottenere incontri con componenti dell'organo di autogoverno o del Parlamento e di ricevere dallo stesso **NOME 3** informazioni sull'andamento dei lavori nell'ambito dei relativi procedimenti amministrativi, nonché suggerimenti riguardo ad eventuali ulteriori domande o revoche di quelle già presentate.

Poiché la contestazione si basa principalmente sulla copia dei messaggi scambiati tramite whatsapp, acquisita a seguito del sequestro del telefono cellulare del **NOME 3** nell'ambito di un procedimento penale in cui era indagato, pur non avendo la difesa dell'incolpato formulato al riguardo alcuna eccezione, appare opportuno preliminarmente richiamare in ordine alla questione dell'utilizzabilità del contenuto dei messaggi acquisiti con tali modalità il consolidato orientamento favorevole di questa Sezione Disciplinare (Sent. n. 5/2022, n. 100/2022, n. 21/2023, n. 42/2023), incentrato sulla distinzione tra attività d'intercettazione di conversazioni e attività di acquisizione mediante sequestro della messaggistica rinvenuta su un cellulare, sull'ampiezza dei poteri istruttori in ambito disciplinare previsti negli artt. 16 e 18 del D. Lgs. 109/2006 (che delineano un procedimento “*marcatamente orientato all'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'illecito disciplinare*”

anche in ragione degli interessi pubblici coinvolti come evidenziato nelle sentenze Cass. S.U. 34675/2022, Cass. S.U. 9390/2021, Cass. S.U. 17585/2015, Cass. S.U. 15314/2010) e sull'estraneità dell'acquisizione di messaggi o altri dati contenuti in un cellulare, come quella in questione, rispetto al perimetro della c.d. *data retention*, oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 marzo 2021, causa C-746/18.

Con riferimento in particolare alla novità rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2023 che ha qualificato i messaggi di posta elettronica e i messaggi inviati mediante l'applicativo *WhatsApp* come corrispondenza ai sensi dell'art. 15 della Costituzione, è da rilevare che, a fronte dell'evidente incidenza di tale qualificazione dei messaggi a comunicazione istantanea in relazione all'art. 68 della Costituzione, che prevede la necessità dell'autorizzazione del Parlamento per il sequestro di corrispondenza dei membri del Parlamento, nel caso in esame non emerge alcun profilo di criticità rispetto alle garanzie stabilite dall'art. 15 della Costituzione e specificate nella disciplina degli artt. 254 e 254 bis c.p.p., posto che sia la norma costituzionale sia le norme codicistiche relative al sequestro della corrispondenza e del sequestro di dati informatici richiedono un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non vi è dubbio, infatti, che il decreto di sequestro del pubblico ministero rientri tra i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e d'altro canto la disciplina così delineata risulta pienamente coerente con la generale disciplina in materia di sequestri probatori, essendo prevista la necessità del provvedimento del giudice o comunque l'intervento immediato di convalida del giudice solo nelle ipotesi di provvedimenti limitativi della libertà personale o di misure cautelati reali.

2. Ciò posto, si deve in primo luogo osservare, ai fini di una corretta valutazione delle circostanze rilevanti per la verifica dell'integrazione della fattispecie di cui agli artt. 1 e 3 lett. a) - a fronte di un'argomentazione difensiva che appare volta a focalizzare, come oggetto principale di analisi, la verifica dell'incidenza in concreto dell'azione posta in essere dal **NOME 3** nel contesto delle sue relazioni con componenti del CSM e parlamentari, sia pur prospettata come verifica dell'idoneità dell'iniziativa del magistrato secondo il metodo della prognosi postuma - che si tratta di illecito di pericolo presunto, connotato, sotto il profilo soggettivo, in termini di dolo specifico.

Va pertanto accertata l'esistenza di una condotta di utilizzo della qualità di magistrato nella prospettiva finalistica dell'ottenimento di un risultato qualificabile come ingiusto, a prescindere da ogni valutazione in ordine

all'ottenimento dello scopo perseguito, con l'unico limite, in forza del principio generale di offensività, dell'idoneità astratta della condotta al conseguimento del vantaggio ingiusto. (cfr. Cass. S.U. 19583/2019).

Fondamentale, per l'esatta delimitazione della fattispecie con riferimento al caso in esame, risulta il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale per l'integrazione dell'illecito non occorre una spendita espressa della qualifica, perché *“l'abuso della qualità di magistrato, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore per sé o per altri, può anche essere effettuato “implicitamente” quando la conoscenza della qualità è nota a chi elargisce i vantaggi ingiusti nel contesto del quale si svolge la condotta illecita”* (Cass.S.U. 36994/2022; Cass.S.U. 5403/2023; Cass.S.U. 6004/2021; Cass.S.U. 33089/2019) .

Appare, altresì, rilevante l'opzione interpretativa - già espressa da questa Sezione Disciplinare nella sentenza 94/2024) - per cui la condotta dell'uso della qualifica di magistrato per ottenere dei vantaggi ingiusti non richiede necessariamente che sia posta in essere nei confronti di soggetti in posizione di sudditanza psicologica o comunque tale da subire una forma di pressione, perché può concretizzarsi, più ampiamente, anche in un atteggiamento del magistrato di accondiscendenza rispetto a iniziative di terzi volte a porre a disposizione utilità e finalizzate ad esempio, in una logica di scambio, all'instaurazione di un rapporto privilegiato secondo logiche relazionali o alla manifestazione all'esterno di tale rapporto in funzione di autopromozione nel contesto professionale o in altri contesti ambientali fino, nei casi connotati da più grave patologia, alla possibilità di influenzare l'esercizio della funzione giurisdizionale, dal momento che in ogni caso l'assecondare da parte del magistrato queste iniziative, poste in essere in funzione del suo ruolo, rientra nel perimetro della fattispecie dell'uso, in forma implicita, della qualità di magistrato per conseguire ingiusti vantaggi. In tal senso infatti depone, oltre la formulazione letterale della disposizione (risultando il campo semantico di “uso della qualità di magistrato” molto esteso in quanto idoneo a coprire una sequenza ampia di modalità della condotta, da una espressa richiesta di un trattamento di favore ad una fruizione per “fatti concludenti” del favore offerto da terzi in funzione della qualità di magistrato), la *ratio* della norma avendo *“l'illecito in questione (..) il duplice fine di preservare la fiducia nell'imparzialità del magistrato, in relazione alla possibilità che l'abuso della qualità per un fine ingiusto determini negli interlocutori il dubbio circa la permeabilità a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nelle funzioni, e di garantire una linearità di comportamento, riconducibile al dovere di*

correttezza nella vita privata” (Cass.S.U. 5403/2023; Cass.S.U. 36994/2022; Cass.S.U. 6004/2021; Cass. S.U. 30424/2018).

3. Così individuati la struttura e il perimetro dell’illecito dell’abuso della qualità di magistrato al fine di ottenere un vantaggio ingiusto e rilevato che il materiale probatorio è rappresentato essenzialmente dalla relazione del 25/5/2021 della dott. **NOME 9**, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di **UFF 2**, titolare del procedimento penale 355/2020 mod. 21 nell’ambito del quale erano stata eseguiti nei confronti dell’indagato **NOME 3** la perquisizione e il sequestro dell’apparecchio cellulare, dalla copia dei messaggi scambiati a mezzo whatsapp tra l’incolpato e il **NOME 3**, dai verbali delle audizioni della dott.ssa **NOME 9**, del magistrato incolpato e dell’imprenditore avanti alla Commissione I del CSM nell’ambito del procedimento ex art.2 L.G. di trasferimento per incompatibilità ambientale e dal verbale d’interrogatorio dell’incolpato del 10/11/2022, si ritiene provata la responsabilità del dott. **NOME 1** per il fatto ascrittogli.

Emerge anzitutto chiaramente che il contesto entro il quale è nata e si è sviluppata, tra il febbraio e il novembre 2019, l’interlocuzione tra l’incolpato e l’imprenditore **NOME 3**, parlamentare della **PARTITO 1** fino al 2018, non era caratterizzato da un rapporto tra i due di amicizia o comunque d’intensa frequentazione personale tale da rendere plausibile una giustificazione dell’azione svolta dall’imprenditore quale generosa e disinteressata iniziativa per aiutare l’amico o il conoscente a coltivare la sua aspirazione alla nomina a dirigente di un ufficio giudiziario.

Pur non essendo il dott. **NOME 1** consapevole del procedimento penale in cui in quel momento il **NOME 3** era indagato, la conoscenza tra i due, a parte il ruolo pubblico del secondo quale esponente in ambito locale e in ambito nazionale del partito **PARTITO 1**, derivava dal fatto che, negli anni precedenti, nei confronti di questi l’incolpato aveva svolto indagini in tre procedimenti penali e, a seguito dell’esercizio dell’azione penale in due di essi, aveva sostenuto l’accusa in giudizio per i reati rispettivamente di millantato credito (p.p. 426/2012 RGNR) e di bancarotta fraudolenta (p.p. 753/2014 RGNR), ottenendo nel primo processo, il 21/3/2014, sentenza di condanna (poi riformata in appello per intervenuta prescrizione con sentenza del 7/6/2018).

L’incolpato ha riferito che il contatto nel febbraio 2019 con l’imprenditore ex imputato era nato su proposta dell’avvocato **NOME 5** – avvocato del foro di **LUOGO 2** e già difensore del **NOME 3** nei due processi - che nel corso di alcune conversazioni aveva colto la sua amarezza per l’esito sistematicamente

negativo delle domande per incarichi semidirettivi e direttivi ed altri incarichi da egli presentate.

Dalle dichiarazioni del **NOME 3** in sede di audizione davanti alla commissione I del CSM parrebbe invece evincersi che fosse stato direttamente il magistrato a chiedergli un incontro.

È plausibile, tuttavia, che l'avvocato **NOME 5** fosse stato il tramite del primo incontro. In ogni caso la circostanza è del tutto secondaria ai fini della valutazione che qui si deve compiere, perché l'iniziativa dell'incontro era comunque riferibile al magistrato e, soprattutto, nel contesto descritto appare di tutta evidenza che la funzione svolta dall'incolpato, quale magistrato della Procura della Repubblica di **UFF 2**, assumeva un ruolo decisivo nella genesi dell'interlocuzione tra egli e l'imprenditore, nonché esponente politico, **NOME 3** e nel suo successivo sviluppo concretizzatosi in ben cinque incontri di persona e in reiterati scambi di messaggi whatsapp, aventi ad oggetto l'attivo interessamento di questi, nell'arco temporale di 10 mesi, per acquisire, tramite la sua rete di contatti, informazioni sull'andamento dei procedimenti di conferimento degli incarichi direttivi per i quali il magistrato aveva presentato domanda e per promuovere degli incontri con componenti del CSM e membri del Parlamento che potessero risultare utili per coltivare l'aspettativa di ottenere una nomina.

È proprio l'entità e la qualità dell'interlocuzione tra il magistrato e l'imprenditore e l'impegno da questi profuso, certamente travalicante i limiti di una generica cortesia, a confermare - in assenza di un rapporto di amicizia o di natura simile che potesse offrire una spiegazione alternativa - che la nascita del rapporto nel febbraio 2019 era imperniata sul ruolo di magistrato della Procura della Repubblica di **UFF 2** che il dott. **NOME 1** rivestiva.

In conclusione è da ritenersi, anche alla luce di normali regole di esperienza, che, in un contesto come quello in esame, la richiesta di aiuto rivolta da un magistrato, sia pur con l'eventuale intermediazione iniziale di un avvocato del foro, ad un esponente politico affinché si attivi con riferimento a dei procedimenti amministrativi in corso, a maggior ragione se si tratta di procedimenti di nomina di dirigenti di uffici giudiziari pendenti presso il CSM, rappresenta un'implicita, pressoché *in re ipsa*, spendita della qualità di magistrato.

Quanto all'ingiustizia del vantaggio perseguito è assorbente, in termini generali, il rilievo che qualsiasi condotta volta ad influenzare *ab externo*, tramite contatti diretti o indiretti con componenti dell'organo volti a promuovere un candidato, lo svolgimento di un procedimento amministrativo

di conferimento di un incarico, ossia al di fuori delle modalità d'interlocuzione nell'ambito dell'istruttoria previste dalla relativa disciplina normativa, costituisce una condotta *contra jus*, rappresentando un'interferenza che può alterare il corretto esercizio dell'azione amministrativa.

In concreto appare indubbio che la richiesta d'interessamento rivolta dall'incolpato al **NOME 3** era finalizzata alla sua promozione come candidato tramite i contatti che l'imprenditore, in ragione delle conoscenze maturate soprattutto nel corso del mandato parlamentare conclusosi pochi mesi prima, poteva attivare con soggetti che - in quanto componenti del CSM o in quanto a loro volta in grado di interagire con consiglieri del CSM – avevano la possibilità d'inserirsi nei processi di formazione delle decisioni consiliari in materia di nomine.

In tal senso *in primis* depone la stessa circostanza che l'incolpato ha indicato come la ragione per cui l'avvocato **NOME 5** gli aveva suggerito d'investire della questione l'ex deputato **NOME 3**, ossia il suo stato di sconforto per essere stato fino ad allora sistematicamente pretermesso rispetto alle domande presentate per vari tipi d'incarico. È di tutta evidenza, infatti, che le uniche iniziative funzionalmente utili – non prospettandosi in alcun modo un'azione di denuncia delle distorsioni nei procedimenti di conferimento degli incarichi di cui l'incolpato si lamentava – non potevano che essere rappresentate da uno o più interventi, diretti o indiretti, su consiglieri del CSM per promuovere la sua candidatura ad uno degli incarichi richiesti od altri che avrebbe successivamente richiesto.

D'altro canto, il tenore dei messaggi scambiati a mezzo whatsapp è inequivocabile, risultando palese lo scopo perseguito soprattutto alla luce di una loro lettura unitaria. In via esemplificativa sono particolarmente significativi i messaggi scambiati tra il 25/3/2019 e il 28/3/2019 (**NOME 1**: *Buonasera, secondo voce abbastanza autorevole, i "giochi" sarebbero ormai in chiusura*; **NOME 3**: *Sarò stasera a cena con chi potrà darmi una risposta al suo quesito. A domani (..)* **NOME 3**: *Perdoni il ritardo. Verifica su tre fonti: mi dicono tutti e tre che i giochi siano "indietro" e che ci sia parecchio caos legato a **LUOGO 3** dove **NOME 10** vorrebbe **NOME 11***), il 2/4/2019 (**NOME 3**: *"Casella **LUOGO 3** ancora vuota. Le altre saprò l'8"*; **NOME 1**: *Temo di aver inutilmente disturbato la Presidente (Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati): deve avere diverse questioni sul tavolo*; **NOME 1**: *Comunque i sogni non si avverano mai*), tra l'11/4/2019 e il 12/4/2019 (**NOME 3**: *Buongiorno. Domani sarò a **LUOGO 3** in CSM. La tengo aggiornata (...)*; **NOME 3**: *Lunedì avremo comunque **NOME 6** a*

LUOGO 5. *Sto cercando di organizzare un incontro riservato;* **NOME 1:** *Intanto procedo a revocare una domanda (**LUOGO 4**)”;* **NOME 3:** *Proprio **LUOGO 4**?? È in alto mare; (..) **NOME 3:** “Guardi, io mi sono concentrato su **LUOGO 4** come le avevo scritto”; **NOME 3:** (..) **LUOGO 6** è in ballo, lei è l’outsider tra due suoi colleghi con alle spalle le rispettive correnti che però non hanno ancora trova un accordo. A **LUOGO 7** potrebbe essere in Pole, è uno dei due nomi sui quali si ragiona. Mi suggeriscono di chiedere **LUOGO 8** (..); **NOME 1:** *Mi piacerebbe molto **LUOGO 9**, più di **LUOGO 8**”; **NOME 3:** *Verifico a breve. Le faccio sapere lunedì;*) e il 10/5/2019 (**NOME 1:** *Sa chi è **NOME 12**?*; **NOME 3:** *È uno dei nostri consiglieri in CSM di **LUOGO 10**. Ex deputato 94/96;* **NOME 1:** *Leggo che è il relatore della pratica per **LUOGO 9**;* **NOME 3:** *Bene. Domenica sera vedo la persona)***

Nella prospettiva che qui interessa la scarsa efficacia *ex post* dell’azione del **NOME 3**, risoltasi sostanzialmente – nonostante due accessi alla sede del CSM e varie interlocuzioni con consiglieri - nell’acquisizione di alcune informazioni sugli orientamenti che stavano maturando riguardo alle nomine a cui il magistrato era interessato e nell’organizzazione dell’incontro con la Presidente della Commissione Giustizia della Camera on. **NOME 4**, è influente, rilevando unicamente che l’obiettivo che si sarebbe voluto raggiungere era quello di ottenere il conferimento di un incarico direttivo in forza della capacità relazionale del ex deputato dentro il CSM e risultando nel contempo, sotto il profilo dell’offensività della condotta del magistrato, destituita di fondamento, in ragione dell’effettivo ruolo politico dell’imprenditore e non solo a livello locale, l’affermazione difensiva di una palese inidoneità *ex ante* dell’iniziativa a concretizzarsi in un risultato positivo.

Corroborata ulteriormente la conclusione qui formulata sulle finalità della richiesta d’intervento del **NOME 3**, alla luce dei fatti notori emersi riguardo al fenomeno della “degenerazione correntizia” nell’ambito dei procedimenti di conferimento di incarichi direttivi ed altre nomine del CSM, la circostanza pacifica che, contestualmente ai numerosi incontri e scambi di messaggi con l’esponente politico, l’incolpato, pur non essendo iscritto ad alcuna associazione di magistrati, aveva interloquuto in ordine alle domande presentate con l’ex consigliere **NOME 8** e con l’on. **NOME 7**, già consigliere del CSM. Ai fini della valutazione della tipicità della condotta ai sensi dell’art. 3 lett. a) è palesemente influente anche la prospettazione dell’iniziativa dell’incolpato come una sorta di reazione necessitata all’essere stato in precedenza asseritamente più volte pregiudicato dal sistema della “lottizzazione correntizia”, non potendosi certamente configurare una causa di giustificazione

rispetto ad una condotta di spendita, sia pure implicita, del proprio ruolo di magistrato al fine di ottenere il risultato, a cui legittimamente aspirava, inserendosi attivamente nelle lamentate distorsioni istituzionali con l'ausilio di un ex parlamentare.

4. Accertato pertanto che la condotta dell'incolpato ha integrato l'illecito contestato, va verificata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell'art.3 *bis*.

Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la norma di cui all'art. 3-*bis*, venne aggiunta dall'art. 1 della L. n. 269 del 24 ottobre 2006, così introducendo nella materia degli illeciti disciplinari avverso ai magistrati il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell'illecito va, comunque, valutata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto da effettuarsi *ex post* (si vedano, *ex multis*, Cass., S.U. 7934/2013; Cass. S.U. 27434/2017; Cass. S.U. 15048/2019; Cass. S.U. 25091/2010).

Stabilisce la Suprema Corte che, ai fini dell'applicazione di tale esimente, il giudice deve procedere a una valutazione d'ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento, prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell'incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito (Cass. S.U. 31058/2019; Cass., S.U. 22577/2019).

L'offensività della condotta deve, pertanto, essere vagliata non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, implicando *“un vero e proprio giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione che deve essere irrogata; a tal fine devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari”* (Cass. S.U. 11137/2012).

L'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante deve, quindi, compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari (Cass. S.U. 29823/2020; Cass. S.U. 31058/2019), derivandone che nell'ipotesi in cui il bene giuridico specificamente individuato dal legislatore non coincida con quello protetto dal citato art. 3-*bis*, il giudizio di scarsa rilevanza si modula

secondo un duplice passaggio, dovendosi, dapprima, tener conto della consistenza della lesione arrecata a quel bene giuridico specifico; successivamente, se a seguito della prima valutazione, non venisse esclusa l'applicabilità dell'esimente in parola, occorrerà verificare se quello stesso fatto non abbia determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato (Cass. S.U. 31058/2019).

5. Ritiene questa Sezione Disciplinare che la valutazione di tutte le circostanze attinenti alla condotta illecita posta in essere dall'incolpato escludano la scarsa rilevanza del fatto.

Nella prospettiva della tutela del bene giuridico specifico della *“fiducia nell'imparzialità del magistrato, in relazione alla possibilità che l'abuso della qualità per un fine ingiusto determini negli interlocutori il dubbio circa la permeabilità a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nelle funzioni”*, nel caso in esame assume una notevole rilevanza, in termini di gravità del fatto, la peculiare posizione soggettiva di **NOME 3** in relazione all'importanza del vantaggio ingiusto a cui era finalizzato in concreto l'uso della qualità di magistrato.

In primo luogo già la semplice circostanza che il **NOME 3** fosse un importante imprenditore della provincia di **LUOGO 2** appariva di per sé idonea a delineare un significativo suo interesse, in ragione di possibili interazioni future con il contesto giudiziario, ad instaurare un rapporto di conoscenza “qualificato” con un magistrato operante in quell'ambito territoriale, con una funzione particolarmente delicata, mettendosi a disposizione, a fronte di una sua richiesta, per aiutarlo ai fini di una nomina a dirigente di un ufficio giudiziario.

Questa prima valutazione risulta ovviamente rafforzata considerando che il **NOME 3**, nello svolgimento dell'attività imprenditoriale, era già stato in precedenza coinvolto in vari procedimenti penali, di cui peraltro si era occupato proprio l'incolpato.

Ma è evidente che sotto il profilo del *“dubbio circa la permeabilità (del magistrato) a richieste di soggetti interessati a influenzarlo nelle funzioni”*, connota maggiormente la vicenda, con riferimento soprattutto alla competenza dell'ufficio di appartenenza del magistrato in materia di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione o comunque attinenti lo svolgimento di funzioni pubbliche, il ruolo rivestito dal **NOME 3** in ambito politico, sia a livello locale sia a livello nazionale, dovendosi al riguardo considerare non tanto la posizione singola quanto il sistema di rapporti in cui un esponente

politico è normalmente inserito, in particolare se si tratta di politico, come nel caso di specie, con forte radicamento territoriale.

I rilievi qui svolti in ordine alla lesività della condotta accertata rispetto al bene giuridico specifico tutelato dalla previsione dell'illecito dell'abuso della qualità di magistrato risultano assorbenti.

Ma si può, altresì, osservare come il clamore mediatico anche a livello nazionale (riguardo in particolare alla contestazione di frode in pubbliche forniture “con riferimento alla esecuzione di un accordo quadro milionario, sottoscritto con la **AZIENDA SANITARIA REGIONE 1** in piena emergenza Covid 19, per la fornitura di Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale privi di qualunque certificazione”) del procedimento penale nei confronti del **NOME 3**, nell'ambito del quale è stato sequestrato il suo cellulare e sono emersi gli scambi di messaggi con vari magistrati, si è inevitabilmente riverberato in termini negativi sull'immagine pubblica del magistrato, una volta in cui, per effetto dell'improvviso trasferimento dello stesso a sua domanda alla Procura della Repubblica dei Minorenni di **UFF 1** a seguito dell'apertura di procedimento ex art.2 L.G., la specifica vicenda è divenuta di pubblico dominio.

6. Dovendosi, pertanto, dichiarare la responsabilità dell'incolpato per l'illecito contestatogli, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio va tenuto conto, da un canto, del contesto complessivo entro il quale è stata posta in essere la condotta dell'incolpato, per la sua rilevanza sotto il profilo della valutazione dell'elemento soggettivo, e da altro canto, sotto il profilo della personalità dell'incolpato, che egli non presenta alcun precedente disciplinare e che i pareri di professionalità risultanti dagli atti contengono giudizi molto positivi in ordine a tutti i parametri previsti.

Alla luce di tali elementi si ritiene congrua la sanzione della censura.

P.Q.M.

Visto l'art. 19 D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109,

DICHIARA

il dottore **NOME 1** responsabile dell'illecito disciplinare a lui ascritto e gli irroga la sanzione della censura.

Riserva in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Roma, 24 settembre 2024

Il Relatore
(Roberto Fontana)

Il Presidente
(Fabio Pinelli)

Il Magistrato Segretario
(Simona Sansa)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)